

## **CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'ISTITUTO I.I.S."E. MATTEI" (ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L.2006 – 09)**

Il giorno 27 gennaio 201 alle ore 10.00, presso l'Istituto "E. Mattei", in sede di negoziazione decentrata integrativa, le parti costituite da:

1. Delegazione di parte pubblica: D.S. pro tempore prof. Giacomo Paiano
  2. Delegazione di parte sindacale: la R.S.U. composta dai Proff. Enzo Eugenio Hugony ed Eugenio Trambaglio e dall'A.T. Sig. Stefano Scimemi
- Presente il D.S.G.A. Sig. Leonardo Lagrasta  
Visto il CCNL 24/7/2003  
Visto il CCNL 2004 – 05 (per la parte economica)  
Visto il DM 44 del 1/2/2001

**stipulano il seguente contratto integrativo d'istituto già concordato in data 16/12/2009**

### **INDICE**

Art. 1 Impegni delle parti.....	1
Art. 2 Relazioni sindacali .....	2
Art. 3 – Criteri di assegnazione del personale docente ai corsi e alle classi .....	2
Art. 4 – Criteri di assegnazione del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario alle diverse postazioni .....	3
Art. 5 – Orario di lavoro del personale docente.....	3
Art. 6 – Orario di lavoro del personale A.T.A. ....	3
Art. 7 – Turnazione del personale A.T.A.....	4
Art. 8 - Orario delle lezioni.....	4
Art. 9 - Orario delle riunioni.....	5
Art. 10 - Incontri con famiglie .....	5
Art. 11 - Casi particolari di utilizzazione.....	5
Art. 12 - Vigilanza .....	5
Art. 13 - Sostituzione dei docenti assenti.....	5
Art. 14 - Riduzione ora di lezione e flessibilità .....	6
Art. 15 - IDEI.....	6
Art. 16 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse dei Fondo dell'Istituzione .....	6
Art. 17 - Criteri generali per l'impiego delle risorse.....	6
Art. 18 – Personale docente .....	7
Art. 19 – Personale ATA .....	7
Art. 20 - Costituzione del Fondo di Istituto per l'a.s. 2007– 08 .....	7
Art. 21 - Risorse generali destinate al personale docente.....	7
Art. 22 - Attività gestionali di organizzazione (All.1) ..	8
Art. 23 - Attività funzionali al POF .....	8
Art. 24 - Fondo di riserva .....	9
Art. 25 - Funzioni Strumentali al POF e relativi compensi .....	9
Art. 26 - Risorse generali destinate al personale ATA.....	9
Art. 27 - Pagamento delle attività retribuite con il F.d.I.....	9
Art. 28 – Retribuzione del personale supplente e delle ore di supplenza .....	9
Art. 29 – Compensi aggiuntivi.....	10
Art. 30 – Sostituzione del personale ATA con supplenti.....	10
Art. 31 - Ripartizione fondi per la formazione del personale .....	10
Art. 32 - Interruzione dell'attività.....	10
Art. 33 – Durata e validità del contratto .....	10

### **Art. 1 Impegni delle parti**

1. Le parti si impegnano al rispetto delle reciproche competenze e a ottemperare nella forma e nella sostanza alle clausole del presente contratto, convinte che il rispetto di esse, e della cultura della trasparenza e della responsabilità sottese, contribuisca a mantenere nell'Istituzione scolastica quel clima di collaborazione professionale e di serenità nei rapporti umani che è fondamentale perché la scuola realizzi con efficacia ed efficienza la sua missione, nell'interesse degli allievi e della società nel suo insieme.
2. A tal fine il Dirigente Scolastico si impegna a ricorrere all'istituto dell'**arbitrato** per la composizione delle controversie di lavoro anche interne all'Istituto e le R.S.U. a favorire la diffusione tra i lavoratori di una cultura positiva dell'arbitrato e a indirizzarli e a supportarli nell'ambito di tale istituto.

3. Le parti riconoscono inoltre l'alta valenza del **Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, che si impegnano a rispettare e a far conoscere al personale scolastico, e, preso atto del problema del **Mobbing** – inteso come forma di violenza morale o psichica nell'ambito del contesto lavorativo attuato dal dirigente o da dipendenti nei confronti di altro personale e caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro –, si impegnano a evitare qualsiasi comportamento – anche nell'ambito dell'organizzazione del lavoro – che lo determini, favorendo nel contempo la coesione e la solidarietà dei lavoratori attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivarne il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo.

## Art. 2 Relazioni sindacali

### 1. DOVERI DI INFORMAZIONE

Sono materie di informazione preventiva annuale alle R.S.U. le seguenti:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione;

### 2. MATERIE DI CONTRATTAZIONE

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività;
- b) modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal D.S.G.A., sentito il personale medesimo;
- c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000 (“esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”);
- d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- f) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. La RSU si riserva il diritto di rendere pubblico al personale dell'Istituto, nei modi da loro ritenuti più opportuni, le informazioni loro trasmesse, salvo che nell'atto di trasmissione non siano richiamati motivati obblighi di riservatezza.

4. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.

## Art. 3 – Criteri di assegnazione del personale docente ai corsi e alle classi

1. Il personale docente viene assegnato alle classi avendo come criterio di base la continuità didattica nella classe.

2. Il Dirigente scolastico comunica tempestivamente ai docenti le classi nelle quali, per dimissioni o trasferimento, si determinassero cattedre libere, fissando i termini entro i quali ciascun insegnante potrà chiedere per iscritto l'assegnazione a tali classi.

3. In caso di più docenti che chiedessero l'assegnazione alla/e stessa/e classe/i verrà considerata prioritaria la posizione nella graduatoria di Istituto.

4. Il dirigente scolastico dovrà motivare per scritto la non accettazione delle richieste di trasferimento di classe, sulla base dei seguenti criteri:

- a. Necessità di assicurare un equo numero di docenti di ruolo ad ogni classe
- b. Evitare situazioni di conflittualità tra docenti all'interno delle classi

c. Organizzazione interna (verticalità, ..)

5. Fatta salva la continuità didattica – dove è possibile e tenuto conto della formazione delle cattedre a 18 ore - il Dirigente Scolastico potrà procedere all'assegnazione della classe sulla base dei seguenti criteri:

- a) turnazione dei docenti fra biennio e triennio e fra i vari indirizzi
- b) equa distribuzione del numero di classi tra i docenti della stessa disciplina,
- c) punto 4 a.

6. Il Dirigente Scolastico potrà procedere con provvedimento motivato al trasferimento di docente ad altra classe, anche in deroga al principio della continuità didattica, sulla base dei seguenti criteri:

- a) Vedere punto 4 a., b., c.

## **Art. 4 – Criteri di assegnazione del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario alle diverse postazioni**

1. Tenuto conto di quanto indicato nell'art. 18 dell'Intesa firmata il 23 novembre 2006, sulla base del profilo professionale di ognuno, il personale A.T.A. è assegnato ai laboratori e alle diverse postazioni in attuazione dei seguenti criteri:

- a) Competenze specifiche possedute o acquisite;
- b) Motivi di parziale inabilità al lavoro, certificata dall'organo competente;
- c) Equa distribuzione dei carichi di lavoro presunti;
- d) Turnazione del personale su postazione e/o mansione diversa su richiesta o per necessità dell'istituto;

2. La richiesta scritta di assegnazione a una specifica postazione sarà accolta, qualora non in contrasto con i criteri indicati al punto 1. In caso di più richieste criterio di preferenza sarà l'anzianità di servizio.

3. L'eventuale diniego a richieste di assegnazione, che dovrà essere espresso in forma scritta, potrà trovare motivazione anche in situazioni acclamate di conflittualità e di incompatibilità accertate e motivate e in necessità di professionalità indispensabili alla realizzazione del POF e a garantire l'efficienza del servizio scolastico.

## **Art. 5 – Orario di lavoro del personale docente**

- 1. La durata massima delle attività di insegnamento giornaliero è fissata in 5 ore.
- 2. Eventuali deroghe a questo limite dovranno essere motivate, e essere inoltre accettate dal docente.
- 3. Sono escluse dal computo di cui al 1° comma le attività di recupero e approfondimento, i corsi extracurricolari, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.
- 4. La partecipazione a riunioni collegiali, comunque articolate, che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista.
- 5. L'impegno per attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 comma 3.a e 3.b di docenti impegnati in più istituti sarà di norma proporzionale alle ore di servizio assegnate. Il DS concorderà con il docente le riunioni previste nel programma annuale delle attività considerate di precipuo interesse e darà comunicazione formale dei giorni e degli orari agli altri istituti di servizio. Il docente impossibilitato a partecipare per concomitanza di attività collegiali nell'istituto prevalente dovrà comunicare anticipatamente la propria assenza.

## **Art. 6 – Orario di lavoro del personale A.T.A.**

- 1. L'orario di lavoro, durante le attività didattiche, di norma, va, dal lunedì al giovedì, dalle 7.30 alle 17.30, salvo casi particolari fino alle 19.30.
- 2. Il DSGA stabilirà all'inizio dell'anno, per ciascuna funzione, l'orario specifico più funzionale all'efficacia del servizio, precisando anche le contingenze in cui lo stesso dovrà variare.
- 3. Eventuali modifiche all'orario di servizio, dettate da ragioni contingenti e non prevedibili, dovranno essere comunicate con almeno 5 gg di preavviso.
- 4. Qualora la mansione affidata lo consenta, e non vi sia pregiudizio alcuno per l'efficacia del servizio, l'orario settimanale potrà essere articolato anche su 5 giorni, con un limite giornaliero di 9 ore. Al D.S.G.A. è affidato l'incarico di verificarne l'utilità.
- 5. Il D.S.G.A. potrà richiedere prestazioni eccedenti l'orario di servizio a fronte di pagamento dello straordinario dovuto. Su richiesta di lavoratore il D.S.G.A., compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con lo stesso il recupero orario.
- 6. Il D.S.G.A. richiederà la prestazione eccedente l'orario di servizio prioritariamente al personale che ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la prestazione eccedente ed assegnerà il servizio nel rispetto di una turnazione tra il personale disponibile.
- 7. Il lavoratore non è, di norma, obbligato ad accettare richieste di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di servizio.

8. Qualora per ragioni legittime e contingenti il lavoratore non possa rifiutare la richiesta, la prestazione dovrà essere richiesta con ordine di servizio ed essere retribuita con i compensi orari stabiliti dal CCNL.
9. Le giornate di riposo compensativo possono essere cumulate e usufruite nei periodi di sospensione delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituto.
10. Le giornate di chiusura deliberate dal C. di I. dovranno essere recuperate, di norma, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
11. Nelle giornate di sospensione delle lezioni, fatte salve le esigenze di servizio, deve essere garantita la presenza di almeno 2 unità di personale amministrativo, 1 unità del personale tecnico e 2 unità di personale ausiliario.
12. Durante gli incontri pomeridiani o serali degli Organi Collegiali sarà garantita la presenza di collaboratori scolastici.
  - a. N° 2 C.S. durante gli impegni collegiali pomeridiani (collegi, consiglio di istituto, C.C.C.)
  - b. N° 3 C.S. durante i C.C.A.
13. Nel caso di attività didattiche o formative al di fuori dell'orario di lavoro, anche rivolte a utenti esterni alla scuola, sarà garantita la presenza di n 2 collaboratore scolastici. Qualora tali attività potessero svolgersi con la chiusura delle porte di accesso all'Istituto, è prevista la presenza di almeno n 1 collaboratore scolastico. La prestazione sarà retribuita con i compensi orari stabiliti dal CCNL.

## Art. 7 – Turnazione del personale A.T.A.

1. La ripartizione del personale nei vari turni avviene secondo i seguenti criteri:
  - a) professionalità necessarie all'erogazione di un servizio efficace e rispondente alle esigenze didattiche e gestionali dell'Istituzione scolastica;
  - b) rotazione
4. Eventuali cambi di turno con colleghi devono essere preventivamente autorizzati dal D.S.G.A. che potrà opporre diniego qualora ostativa al principio di efficacia ed efficienza del servizio.
5. Eventuali richieste di esclusione dal prestare servizio in turni specifici dovranno essere motivate e corredate da idonea documentazione. Qualora il D.S.G.A. accetti tale richieste dovrà informarne, nel rispetto della privacy temperato con il diritto dei lavoratori a conoscere le motivazioni di provvedimenti che li riguardano direttamente, i lavoratori della stessa area e le RSU.
6. Mensilmente il D.S.G.A. fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti acquisiti.

## Art 8 - Orario delle lezioni

1. Ferme restando le responsabilità in materia di redazione dell'orario delle lezioni del D.S. – che a tal fine terrà conto dei criteri didattici generali stabiliti dal Collegio Docenti e le indicazioni, per quanto di competenza, del Consiglio d'Istituto –, sarà tenuto conto delle richieste presentate dai docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 104/1992, dalla legge 1204/1971 e dalla Legge 151/2001
2. Tenuto conto dei criteri didattici generali stabiliti dal Collegio Docenti e le indicazioni, per quanto di competenza, del Consiglio di Istituto, il D.S., al fine di garantire una più razionale e completa utilizzazione delle strumentazioni e dei laboratori dell'Istituto e una più equilibrata distribuzione del carico orario giornaliero, definisce per l'articolazione dell'orario dei docenti e delle classi, salvo ragioni motivate, criteri che considerano:
  - a. Per ogni materia e per ogni classe il numero minimo di docenti in servizio,
  - b. La percentuale massima (calcolata sul totale settimanale) di ore di impegno giornaliero di un docente nella stessa classe,
  - c. Per ciascuna classe, il numero totale giornaliero di ore di laboratorio,Tali criteri, opportunamente declinati, saranno comunicati alla RSU entro la fine dell'a.s. in corso per l'a.s. successivo e saranno oggetto di trattativa
3. Possibilità di modifica dell'orario ma non del giorno libero nel corso dell'anno scolastico.
4. Salvo situazioni ostative e debitamente motivate, ciascun docente ha diritto di disporre di un giorno libero settimanale su sua indicazione.
5. In alternativa alla scelta del giorno libero – che potrà comunque essere concesso – il docente potrà richiedere con idonee motivazioni (ragioni di salute, vigilanza su minori, cura di anziani non autosufficienti, ecc.) un'articolazione dell'orario particolare, che preveda, ad esempio, di evitare l'ingresso alla prima ora o l'uscita all'ultima ora di lezione.
6. Nel caso in cui siano presentate richieste di giorno libero alle quali non è possibile dare seguito per eccesso di domande o che comportino comunque uno scadimento della qualità didattica, sarà stabilito un criterio di rotazione tale da assicurare il soddisfacimento delle richieste e il mantenimento della qualità.

7. L'articolazione oraria di ciascun docente non deve prevedere più di 2 ore buche (non considerando quella per il ricevimento dei famigliari degli alunni). Eventuali eccezioni dovranno essere motivate. Qualora il docente sia assegnatario di ore aggiuntive di insegnamento, non esiste un limite massimo di "ore buche", per quanto le stesse saranno ridotte al minimo tecnicamente possibile.

## Art. 9 - Orario delle riunioni

1. Le riunioni previste nel piano delle attività si svolgeranno, di norma, il martedì, salvo diversa giornata approvata dal Collegio Docenti nell'ambito del calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico o successivamente modificato. Non potranno comunque effettuarsi nel giorno di sabato, tranne che per scrutini ed esami.
2. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 8.30 e termine non oltre le ore 19.30. La durata massima di una riunione è fissata in ore 3.
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano annuale delle attività, un calendario delle riunioni.
4. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 5 giorni. La variazione del calendario degli scrutini dovrà avere un preavviso di almeno 15 giorni.
5. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario.
6. Le riunioni di Consigli di Classe straordinari si terranno nella giornata di martedì e potranno essere convocati anche senza preavviso, purché la convocazione sia comunicata a tutti gli interessati, anche con e-mail.
7. Deroghe a quanto previsto nei punti precedenti saranno possibili per motivi eccezionali e, in caso di obiezione dei docenti, dovranno essere oggetto di ordini di servizio.

## Art. 10 - Incontri con famiglie

1. I colloqui individuali con le famiglie costituiscono obbligo di servizio e avvengono nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio d'Istituto acquisito il parere del Collegio Docenti.
2. Nel caso nel giorno fissato per gli incontri individuali con le famiglie i docenti non siano di servizio perché o impegnati in altre scuole o in quanto usufruente di giorno libero per ragioni tecniche connesse alla definizione dell'orario, l'orario di ricevimento sarà spostato al sabato, se giorno di servizio, o in altra giornata, possibilmente alla 1<sup>a</sup> o alla 6<sup>a</sup> ora, se contigua all'orario di servizio.

## Art. 11 - Casi particolari di utilizzazione

1. In caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi di istruzione, uscite didattiche, profilassi, eventi eccezionali (incluse assenze arbitrarie di tutti gli studenti di una classe), i docenti, nel rispetto del proprio orario settimanale, potranno essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti o per attività diverse dall'insegnamento precedentemente programmate.
2. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate.
3. Nel caso in tali periodi siano effettuate attività di recupero, consolidamento, approfondimento, le stesse, se autorizzate, saranno retribuite.

## Art. 12 - Vigilanza

1. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo sarà effettuata dai docenti sulla base di una turnazione stabilita, considerata a tutti gli effetti come ordine di servizio. In attesa della comunicazione della turnazione, la vigilanza sarà effettuata dai docenti che hanno lezione prima dell'intervallo.

## Art. 13 - Sostituzione dei docenti assenti

1. La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
  - a. docenti di cui al comma 1 art. 11 (docenti la cui classe è assente);
  - b. docenti con ore di completamento dell'orario cattedra (ore a disposizione) indicate in orario;
  - c. docenti che devono recuperare permessi brevi e che abbiano indicato quelle ore per il recupero.
2. Fatti salvi tali criteri, verranno individuati prioritariamente:
  - a. docenti della classe;
  - b. docenti della stessa disciplina del collega assente.
3. Qualora non si possa procedere alla sostituzione di docenti assenti con altri docenti della classe, si privilegerà la posticipazione dell'ingresso/anticipazione dell'uscita degli studenti o modifiche temporanee dell'orario, acquisito anche per via breve il consenso dei docenti interessati.

4. Qualora non vi sia disponibilità di docenti di cui al punto 1., e non si possa procedere secondo quanto indicato al punto 3, si procederà all'assegnazione di ore di straordinario, procedendo in base ai criteri di cui al punto 2, ai docenti che hanno dato disponibilità.
5. A tal fine, dopo la comunicazione dell'orario individuale annuale o provvisorio delle lezioni, i docenti potranno dichiarare per scritto in quali ore sono disponibili a effettuare ore eccedenti l'orario di servizio. Tali ore saranno indicate nel quadro orario individuale di ciascun docente.
6. Le ore di insegnamento eccedenti l'orario di servizio assegnate in conformità con quanto indicato al comma 4 saranno retribuite con i compensi orari stabiliti dal CCNL, salvo che il docente non richieda che le stesse vengano accantonate per il recupero di permessi orario successivi.

## Art. 14 - Riduzione ora di lezione e flessibilità

1. Poiché la riduzione dell'ora di lezione è determinata dal Consiglio d'Istituto per ragioni non afferenti la didattica, non è previsto il recupero delle frazioni di ora (art. 26 del CCNL 24.07.2003).

## Art. 15 - IDEI

1. La decisione sulle modalità organizzative degli IDEI spetta al Collegio Docenti. Al Consiglio di istituto spetta il compito di dettare le linee di indirizzo.(D.M. 80)
2. L'effettuazione delle ore di IDEI deve essere autorizzata da DS, acquisite le indicazioni generali del Consiglio di Classe.
3. L'autorizzazione a effettuare ore di IDEI sottostarà ai seguenti criteri:
  - a) Compatibilità con le risorse complessive assegnate all'Istituto,
  - b) Compatibilità con le risorse specifiche assegnate alle singole classi,
  - c) Disponibilità del personale docente

## Art. 16 - Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione

1. Deve essere garantita a tutto il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto annuale la possibilità di partecipare, in base al proprio profilo professionale e alle competenze, alla realizzazione di attività e progetti previsti nel POF e comunque deliberati dagli OO.CC. competenti.
2. La partecipazione a tali attività permette di accedere alle risorse del fondo della istituzione scolastica.
3. Le quote del F.d.I. da destinare al personale docente e ATA deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, cercando se possibile, di destinare alle varie componenti del personale, all'incirca, lo stesso numero di ore medio pro-capite.
4. I docenti ed il personale ATA verranno retribuiti in base alla relazione presentata a consuntivo.
5. Tali relazioni verranno valutate dal Dirigente scolastico e saranno approvate dal Collegio docenti, anche avvalendosi del parere di una eventuale apposita commissione.
6. I docenti destinatari di funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa e il personale ATA destinatario di incarichi specifici verranno retribuiti sulla base dei fondi attribuiti all'Istituto per tali funzioni (art. 31 e art. 46 del CCNL), mentre i destinatari dell'art.7 del CCNL 7/12/2006 verranno retribuiti dalla D.P.S.V.
7. Qualora vengano assegnati compensi/ore forfetari per l'intensificazione di prestazioni lavorative, dovute anche a particolari forme di organizzazione del lavoro, la loro corresponsione avverrà sulla base della rilevazione delle presenze/assenze. I compensi forfetari vengono pertanto ridotti dello 0,4 % per ogni giorno di assenza (comunque motivato); in caso di assenza per malattia di durata superiore a 7 gg continuativi tali periodi verranno calcolati per il 50%. Le eventuali economie realizzate verranno distribuite fra tutto il personale della stessa area (assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici). Sono esclusi dalla riduzione i compensi dovuti per compiti individuati e regolarmente svolti.

## Art. 17 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Nel Fondo d'Istituto sono riconosciute, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (art 88 comma 1 del CCNL), la partecipazione ad attività di aggiornamento finalizzate all'innovazione didattica e tutte le attività e i progetti deliberati dal Collegio Docenti, le attività proposte dal D.S.G.A. per il personale ATA, nonché le attività e i progetti che in corso d'anno potranno essere deliberati dagli stessi Organi Collegiali e inseriti nel POF.
2. Le economie derivanti dal controllo di gestione degli incarichi, funzioni e attività didattiche relative a tutto il personale confluiranno nei rispettivi aggregati del programma annuale dell'anno scolastico successivo.

3. La gestione delle risorse spetta al Dirigente Scolastico che avrà cura di pubblicizzare gli incarichi attribuiti.

## Art. 18 – Personale docente

1. Nel rispetto dell'autonomia del D.S. e degli OO.CC. competenti, gli incarichi e le funzioni per svolgere le attività deliberate dal C.D. vengono attribuite ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati.

2. Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere candidature per gli incarichi, la Dirigenza presenta all'inizio di ogni A.S. il piano delle attività per l'attuazione del POF.

3. In presenza di più candidature, rispetto al numero stabilito dal C.D., lo stesso attribuisce l'incarico tenendo conto dei seguenti elementi, nel seguente ordine di priorità:

- a) Competenze professionali.
- b) Rotazione nell'assegnazione dell'incarico.
- c) Equa distribuzione delle varie attività: di norma il numero di ore attribuite ad un singolo docente non deve superare il triplo della media pro-capite.

4. Entro il mese di ottobre sarà comunicato per iscritto l'elenco di tutte le attività retribuite con il F.d.I., secondo le indicazioni del Collegio Docenti, e con l'indicazione preventiva del personale coinvolto; copia di tale elenco verrà allegata al presente contratto.

5. Per incarichi non previsti inizialmente nel piano annuale delle attività, il D.S. assicura la massima pubblicità, chiedendo il pronunciamento del C.D., con l'indicazione dell'incarico da svolgere e dell'impegno orario previsto. Per l'attribuzione di questi nuovi incarichi il D.S. utilizzerà i criteri indicati al comma 3.

6. Qualora gli incarichi di cui al comma 5, riguardino attività urgenti che richiedono un impegno in ore non superiore alla media pro-capite, il D.S. potrà attribuirli direttamente senza i limiti del comma 5, ma tenendo conto dei criteri di cui ai punti a) e b) del comma 3. Il massimo di ore attribuibili in questo modo non può superare il tetto del 10% del totale.

7. Il personale incaricato di FF.SS. può accedere al F.d.I. – non considerando le attività aggiuntive di insegnamento o formazione - per un numero di ore non superiore alla media pro-capite. Eventuali superamenti di tali limiti dovranno essere approvati dal CD.

8. Sono accantonate un massimo di 100 ore del F.d.I. per retribuire i docenti che per lo svolgimento di attività funzionali all'insegnamento superano il numero di ore annue previste dal CCNL (art. 29, punto 3).

9. Ogni docente cui sono attribuiti incarichi per attività retribuite con il F.d.I. deve ricevere una comunicazione scritta individuale. Il docente, entro la fine dell'anno scolastico, dichiarerà le ore di impegno effettivamente svolte. Tale dichiarazione dovrà trovare concordanza con la relazione finale del referente dell'attività. Qualora l'incarico sia stato attribuito per obiettivo e quindi remunerato a compenso forfetario, il docente / il referente dichiarerà il raggiungimento o meno degli obiettivi.

10. Gli incarichi attribuiti per le attività di istituto, siano esse curricolari o extracurricolari, saranno affidati al personale disponibile ed in possesso delle competenze e dei titoli necessari per lo svolgimento dei medesimi.

## Art. 19 – Personale ATA

1. Per il personale ATA le ore retribuite col F.d.I. vengono assegnate per attività definite dal D.S.G.A., su incarico del D.S., in coerenza con il POF e con la funzionalità dell'istituto. Per la definizione dell'ammontare delle ore e l'attribuzione delle attività retribuite si tiene conto dei seguenti criteri:

- a. competenze,
- b. capacità,
- c. disponibilità personali,
- d. equità,
- e. assegnazione incarichi specifici.

## Art. 20 - Costituzione del Fondo di Istituto per l'a.s. 2009 – 10

1. Fondo d'Istituto (art. 85 CCNL 29/11/07 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/08)	
4/12 dell'E.F. 2009	€ 55.502,00
8/12 dell'E.F. 2010	€ 111.003,00
Totale	€ 166.505,00
2. Funzioni strumentali	€ 13.910,00
3. Incarichi specifici ATA	€ 9.094,12
4. Attività compl. Ed. Fisica	€ 12.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 201.509,12</b>

5. Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti: € **92.442,50**

Di cui:

- a. € 5.052,09 da recupero
- b. € 5.708,27 da sicurezza
- c. € 4.588,00 da "processo immigratorio"
- d. € 6.922,22 da aggiornamento
- e. € 70.171,92 da A03 + progetti

**TOTALE COMPLESSIVO € 293.951,62**

Il Fondo di istituto è stato determinato in base ai parametri contenuti nel CCNL 2006/09, tenendo conto degli incrementi previsti dall'art 5, comma 1, del CCNL 2002/05 per il secondo biennio 2007 – 2009.

## Art. 21 - Risorse generali destinate al personale docente

Fondo di Istituto per il personale docente: € **230.644,29**

Le risorse destinate al personale docente saranno suddivise in:

- Attività gestionali di organizzazione (art. 22)
- Attuazione del POF (art. 23)
- Fondo di riserva (art. 26)
- Funzioni strumentali (art. 24)

## Art. 22 - Attività gestionali di organizzazione

Fabbisogno: forfait pari a € **38.538,46**

a) Collaboratori del Dirigente	2 docenti	ore forfait	€ 6.037,85
b) Docenti che sostituiscono il DS per più di 15 gg consecutivi			€ 3.820,81
c) Coordinatori di classe	35 docenti	ore forfait	€ 16.139,64
d) Coordinatori di materia	13 docenti	ore forfait	€ 1.741,69
e) Responsabili di laboratorio	17 docenti	ore forfait	€ 3.947,83
f) Collaboratori con delega del D.S.	4 docenti	ore forfait	€ 2.786,70
g) Docente con delega del DS	1 docente	ore forfait	€ 4.063,95

Le ore assegnate e i relativi corrispondenti importi sono a carattere forfetario.

I coordinatori di classe sono incentivati in ragione della presunta complessità della funzione connessa alla classe e vengono designati dal D.S. In particolare:

Coordinatori classi I ITI e LST 24h pro capite

Coordinatori classi III ITI 20h pro capite

Coordinatori classi II e IV ITI e LST e coordinatori classi III LST15h pro capite

Coordinatori classi V ITI e LST 24h pro capite

I coordinatori di materia sono designati dal DS sentito il parere espresso in sede collegiale dei docenti afferenti. Sono individuate le funzioni dei coordinatori di materia per ciascuna delle quali vengono indicate le ore forfetarie compensate, calcolate in ragione del numero di incontri programmati e dei docenti coordinati. 2h per gruppo disciplinare più ½ ora per docente del gruppo.

Sono individuate le funzioni di responsabili di laboratorio per ciascuna delle quali vengono indicate le ore forfetarie compensate, calcolate in ragione del valore e della vulnerabilità del materiale affidato

I responsabili di laboratorio sono designati dal DSGA su indicazione del DS e sentito il parere dei docenti afferenti il laboratorio in questione. 10h pro capite

## Art. 23 – Attuazione del POF docenti

1. **Compensi per altre attività deliberate** € 28.679,80 (art. 22 punti c,d,e,f,g)

2. **192.105,83 così suddivise:**

- Particolare impegno professionale: € 6.922,22
- Attività aggiuntive di insegnamento € 90.754,18 di cui:
  - Per potenziamento e recupero € 64.615,41
  - Per attività di docenza nei progetti € 8.638,77
  - Ore ecc. per sost. Docenti € 9.000,00
  - Ore ecc. per Assistenza non IRC € 7.000,00
  - Fondo di riserva: € 1.500,00
- Corsi di recupero (IDEI) € 5.052,09
- Attività complementare di Ed. Fisica € 12.000,00

- Attività aggiuntive funz. all'insegn.: € 58.879,34 di cui
  - Per coordinamento progetti: € 42.749,16
  - Per attività di commissione: € 14.630,18
  - Fondo di riserva € 1.500,00
- Funzioni strumentali € 13.910,00 (art. 25)
- Compensi per progetti aree a forte processo immigratorio: € 4.588,00

Le attività con gli alunni saranno retribuite in funzione delle firme di presenza sugli appositi registri, e, per quelle di progettazione, gestione, commissioni, ecc., dalle dichiarazioni personali acquisite e confermate dal coordinatore nella relazione a consuntivo dei progetti.

## Art. 24 – Funzioni Strumentali al POF e relativi compensi

1. Visto l'art. 31 del CCNL all'istituto sono attribuite per l'a.s. 2009 -10 **5 Funzioni Strumentali**, le cui aree e i docenti destinatari sono stati individuati dal Collegio Docenti.
2. Le Funzioni strumentali saranno retribuite con i fondi specifici attribuiti che ammontano a **€ 13.910,00**
3. Alle Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio, è attribuito il seguente monte ore:
 

a) F. Str. Qualità	120
b) F. Str. POF	100
c) F. Str. Educazione alla Salute	100
d) F. Str. Stage e sostegno docenti	100
e) F. Str. Educazione Stradale	100

L'importo relativo all'incarico potrà essere incrementato sulla base del finanziamento effettivo.

## Art. 25 – Risorse destinate al personale ATA per l'attuazione del POF

**Fondo di Istituto destinato per il personale ATA: € 63.307,33**

- a) Prestazioni aggiuntive del personale ATA : **€ 48.000,00** (di cui 3.000,00 riserva – art. 26)
- b) Compenso per il sostituto del DSGA **€ 600,00**
- c) Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA: **€ 5.613,21**
- d) Incarichi specifici: **€ 9.094,12**

Il D.S. e la R.S.U. fanno propria la proposta presentata dal D.S.G.A. relativa all'attribuzione delle mansioni, ai compensi per l'intensificazione delle prestazioni di ognuno e all'attribuzione degli incarichi specifici, allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante (ex funzioni aggiuntive – art 47 del CCNL).

## Art. 26 - Fondo di riserva

Viene costituito un fondo di riserva per compensare prestazioni non previste e non prevedibili del personale Docente pari a **€ 3000,00 pari** e del personale ATA pari a **€ 3.000,00**

## Art. 27 - Pagamento delle attività retribuite con il F.d.I.

1. Il pagamento degli IDEI deve avvenire, dietro presentazione di domanda individuale nei termini e secondo le modalità indicate dal D.S., entro il mese di marzo, per quelli svolti nel primo quadrimestre; entro il mese di ottobre per quelli svolti nel secondo quadrimestre. Domande presentate tardivamente saranno liquidate nei tempi tecnici necessari.
2. Ogni dipendente che abbia svolto attività aggiuntive presenterà domanda scritta (secondo un modello già in uso) di norma entro il 30 giugno e comunque non oltre il 31 luglio. La retribuzione di tali attività deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, anche ricorrendo, ove possibile, all'anticipazione di cassa, stante la liquidità. Le richieste di retribuzione per attività aggiuntive connesse alla partecipazione a Commissioni o a Progetti deve essere presentate tramite il coordinatore di Commissione o il responsabile di Progetto, che procederà alla verifica di conformità e le trasmetterà controfirmate al DS.
3. Nel caso le ore richieste superino quelle preventivate e su ciò non vi sia stato un accordo preventivo con il D.S. o il D.S.G.A., le ore eccedenti, qualora ne venga riconosciuta la legittimità, saranno retribuite secondo le disponibilità di bilancio e, se necessario, ridotte a tutti i richiedenti in modo proporzionale.

## Art. 28 – Retribuzione del personale supplente e delle ore di supplenza

1. La retribuzione del personale con incarico a tempo determinato, a carico dell'Istituzione scolastica, deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui è stato prestato il servizio, fatta salva la disponibilità di bilancio o ricorrendo, se possibile, all'anticipazione di cassa.
2. il pagamento delle ore di supplenza, effettuate dai docenti, oltre il loro orario cattedra, sarà disposto, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, entro la fine dell'a.s (31 agosto).

## Art. 29 – Compensi aggiuntivi

1. Le tabelle relative alla distribuzione a consuntivo del Fondo dell'Istituzione, con l'indicazione delle attività svolte da ciascun dipendente e del numero di ore riconosciute, vengono affisse agli albi predisposti al momento della liquidazione.
2. Copia dei prospetti relativi al fondo della istituzione, fatto salvo quanto previsto dal D.L.vo 196/03, viene consegnata alla R.S.U. nell'ambito del diritto all'informazione (Capo I, art. 8 comma 3 dell'Intesa). Le R.S.U. potranno affiggere tali tabelle, anche rielaborate, negli albi di loro competenza.

## Art. 30 – Sostituzione del personale ATA con supplenti

1. Si procederà alla nomina di supplenti nelle seguenti situazioni:
  - a. Collaboratori scolastici: assenza continuativa di almeno 3 giorni
  - b. Assistenti tecnici e amministrativi: assenza continuativa di almeno 13 giorni,
2. La nomina dei supplenti annuali o temporanei sarà pubblicizzata nell'apposito albo di pubblica fruizione e sarà trasmessa in copia alle RSU.
3. Per l'individuazione dei supplenti, il D.S.G.A. procederà in base ai seguenti criteri:
  - a. Secondo la normativa vigente e cioè:
    - i. C.S.: su scorrimento della graduatoria,
    - ii. A.A. e A.T. : su scorrimento della graduatoria.

## Art. 31 - Fondi per la formazione del personale

Vengono stanziati I seguenti fondi per la formazione, l'aggiornamento e autoaggiornamento del personale:

- Residuo anni precedenti: € 6922,22 (che potrà essere ulteriormente incrementata se ne ricorreranno le necessità)

Per l'A.F. 2010 l'U.S.R. non ha ancora quantificato l'importo.

## Art. 32 - Interruzione dell'attività

1. In caso di interruzione dell'attività, dell'incarico e/o dei progetti, per qualunque causa esterna o per decisione motivata del D.S. o degli Organi Collegiali, il personale sarà retribuito in base alla attività effettivamente prestata; se per la stessa fosse stato stabilito un compenso forfetario, la liquidazione avverrà in proporzione ai giorni di impegno dedicato rispetto a quello complessivamente assegnato.
2. Qualora ciò avvenga per decisione unilaterale del lavoratore e non consenta la prosecuzione/completamento efficace dell'attività, non si darà luogo ad alcun compenso.

## Art. 33 – Durata e validità del contratto

1. La decorrenza è dalla data di sottoscrizione, la durata è annuale, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
2. Nelle more si applica il contratto stipulato nell'anno precedente.
3. Per richiesta motivata di una delle due parti, il presente contratto può essere sottoposto ad integrazioni e/o modifiche.
4. Copia del contratto è disponibile per la consultazione presso il D.S.G.A, sul sito della Scuola nell'area docenti e affisso in bacheca. Le R.S.U. potranno curarne la diffusione nel modo da loro ritenuto più opportuno.

Letto e sottoscritto il 27 gennaio 2010

Delegazione di parte sindacale:

Prof. Enzo Eugenio Hugony \_\_\_\_\_

Prof. Eugenio Trambaglio \_\_\_\_\_

Sig. Stefano Scimemi \_\_\_\_\_

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Giacomo Paiano \_\_\_\_\_

## DICHIARAZIONE

Si precisa che la contrattazione sottoscritta dalle parti in data 27 gennaio 2010 è frutto di diversi momenti iniziati il 21 ottobre 2009, terminati in data odierna a causa della tardiva comunicazione relativa ai dati per l'utilizzo del FIS e che hanno portato alla sigla dell'Intesa sulle relazioni sindacali e all'attuale contratto di istituto.

Pertanto si ritiene di mantenere in contrattazione anche quelle materie che il Decreto Legislativo 150 del 27/10/09, inserito nella G.U. del 15/11/09 (Decreto Brunetta), attribuisce al Dirigente Scolastico.

Letto e sottoscritto il 27 gennaio 2010

Delegazione di parte sindacale:

Prof. Enzo Eugenio Hugony \_\_\_\_\_

Prof. Eugenio Trambaglio \_\_\_\_\_

Sig. Stefano Scimemi \_\_\_\_\_

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Giacomo Paiano \_\_\_\_\_